





Allegato A

### **REGIONE LOMBARDIA**

### PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 - "UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO
LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA"

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.2 - Sostegno alla diffusione delle comunità energetiche

# BANDO RELOad-CER Regime di aiuti di Stato SA.117072

PR FESR 2021-2027 – SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI REALIZZATI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI SOGGETTI PUBBLICI







# Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 PREMESSE	4
A.2 FINALITÀ E OBIETTIVI	5
A.3 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
A.4 SOGGETTI BENEFICIARI	8
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA	9
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	9
B.2 INTERVENTI AMMISSIBILI	10
B.3 SPESE AMMISSIBILI	13
B.4 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	16
B.5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	16
B.6 AIUTI DI STATO	18
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	19
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
C.1.1 Imposta di bollo	24
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	24
C.3 ISTRUTTORIA	25
C.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	31
C.5 VARIANTI PROGETTUALI E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	31
C.6 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	32
C.6.1 Accettazione ed erogazione della prima quota di contributo	32
C.6.2 Caricamento del verbale di avvio lavori e documenti di gara	33
C.6.3 Costituzione della CER	33
C.6.4 Erogazione della seconda quota di contributo	34
C.6.5 Erogazione del saldo del contributo e rendicontazione	35
D. DISPOSIZIONI FINALI	36
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	37
D.2 DECADENZE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	38
D.3 PROROGHE DEI TERMINI	39
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI	39
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	40
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	42
D.6.1 Responsabile della Gestione	42
D.6.2 Responsabile dei Controlli ed erogazioni	42







D.7 PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE	. 42
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	43
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	46
D.10 DEFINIZIONI E GLOSSARIO	46
D.11 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	. 49
D.12 ALLEGATI	51







# A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 PREMESSE

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono uno strumento su cui l'Unione Europea ha puntato per dare una spinta alla transizione ecologica. In attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, contenuti nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della stessa, il governo nazionale ha approvato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, "Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n. 31 del 07/02/2024.

Regione Lombardia, precorrendo i tempi di attuazione del D.Lgs. 199/2021, ha approvato la legge regionale 2/2022 "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica", per la promozione, il supporto e il sostegno della Regione alla condivisione di energia prodotta da fonte rinnovabile con l'obiettivo della neutralità carbonica, sostenendo l'autoconsumo di energie rinnovabili e la nascita delle comunità energetiche.

La prima attuazione della legge sopra citata è rappresentata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 6270 dell'11 aprile 2022, che promuove la costituzione di comunità energetiche rinnovabili sul territorio lombardo attraverso un'iniziativa suddivisa in due fasi, al fine di far emergere le potenzialità territoriali e sviluppare conseguenti azioni di supporto finanziario; la prima fase, avviata con il D.d.u.o. del 27 luglio 2022 n. 11097 e che ha visto la presentazione di 513 progetti di CER, si è conclusa con il D.d.u.o. n. 18074 del 16 novembre 2023, contenente un elenco di proposte meritevoli per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili sul territorio lombardo, di cui i Comuni si sono fatti promotori. La seconda fase, avviata con DGR 3090/2024, consentirà di finanziare la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a servizio di comunità energetiche attivando misure di sostegno finanziario per le proposte ritenute meritevoli ed inserite nel citato elenco.

Parallelamente a questa iniziativa, considerato che Regione Lombardia ha possibilità di sviluppare con le risorse della programmazione europea del PR FESR 2021-2027 un complesso di azioni finalizzate anche alla diminuzione della dipendenza da combustibile fossile, la valorizzazione delle risorse energetiche disponibili localmente e il miglioramento delle condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climalteranti, la DGR 2968/2024 dà attuazione dell'Azione 2.2.2 "Sostegno alla diffusione delle comunità energetiche" proponendo una misura che consenta la realizzazione di impianti di produzione a fonti







rinnovabili realizzati su immobili di proprietà di soggetti pubblici a servizio di comunità energetiche rinnovabili.

# A.2 FINALITÀ E OBIETTIVI

Nell'ambito dell'attuazione della misura e di quanto descritto nelle premesse, l'iniziativa in oggetto è finalizzata al finanziamento di interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonte rinnovabile e sistemi di accumulo di proprietà di soggetti pubblici e realizzati su immobili pubblici di proprietà del soggetto beneficiario, messi a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) del territorio lombardo, così come definite nell'art. 2 del Decreto 414/2023.

# A.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa dell'Unione Europea:

- Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili successivamente modificata con direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023;
- Direttiva 2018/2002/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027
- Regolamento 2021/1060/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento 2021/1058/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- Regolamento GBER (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315, in particolare con riferimento al Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale e con riferimento all'art. 41 per la parte speciale.







### Normativa Nazionale:

- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", di recepimento della direttiva 2018/2001 (RED 2);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE" di recepimento della direttiva 2019/944 (IEM);
- il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), approvato dalla Delibera ARERA 727/2022/R/eel;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, "Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n. 31 del 07/02/2024;
- le "Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", redatte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023 e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 "Attuazione della direttiva 1996/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento eneraetico nell'edilizia";
- Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Legge n. 90 del 3 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";







- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017, "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

# Normativa Regionale:

- Legge Regionale n. 2 del 23 febbraio 2022, "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica";
- Legge Regionale n. 6 dell'11 aprile 2022 "Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale";
- Legge Regionale n. 34 del 31 marzo 1978, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- Legge Regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- Legge Regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- D.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del D.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013";
- D.g.r. 6276 del 27 febbraio 2017 "Efficienza energetica in edilizia Aggiornamento disposizioni della Dgr 17 luglio 2015, n. 3868 in relazione alle modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili mediante l'uso delle pompe di calore";
- D.g.r. 7095 del 18 settembre 2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano 2017";
- D.g.r. 2480 del 18 novembre 2019 "Efficienza energetica edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle FER e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici Integrazione allegati Dgr 3868/2015 e Dgr 6276/2017 Sostituzione allegato Dgr 1216/2014";
- D.D.U.O. n. 2456 dell'8 marzo 2017 "Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione







complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica";

- D.D.U.O. n. 18546 del 18 dicembre 2019 "Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 del 8 marzo 2017";
- D.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 e del programma regionale a valere sul FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 e successiva presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, con DGR XII/3116 del 30 settembre 2024;
- Decreto 30/06/2023 n. 9842 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per l'attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027 e il successivo Decreto 27/06/2024 n. 9743 di aggiornamento del SI.GE.CO;
- Deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2022, n. 6270 "Approvazione dell'avviso di Manifestazione di Interesse per la presentazione di proposte di Comunità Energetiche Rinnovabili di iniziativa degli Enti Locali";
- D.d.u.o. n. 11097 del 27 luglio 2022 "Approvazione della manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili di iniziativa degli enti locali";
- D.d.u.o. n. 18074 del 16 novembre 2023 "Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili di cui alla deliberazione n° XI/6270 del 11 aprile 2022. Approvazione dell'elenco delle proposte di comunità energetiche ritenute meritevoli di accedere alla fase 2.";
- Deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 2968 "PR FESR 2021-2027 Obiettivo specifico 2.2 Approvazione di una misura a valere sull'Azione 2.2.2 per la presentazione di progetti di comunità energetiche rinnovabili finalizzati alla realizzazione di interventi relativi a nuovi impianti a fonti energetiche rinnovabili realizzati su immobili di proprietà di soggetti pubblici a servizio di comunità energetiche rinnovabili."

Per quanto non previsto o esplicitato, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

### A.4 SOGGETTI BENEFICIARI

L'azione è rivolta agli Enti Locali della Lombardia con popolazione superiore a 5.000 abitanti<sup>1</sup> e ai soggetti pubblici presenti nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT in qualità di membri di una Comunità Energetica costituita o da costituire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della domanda di adesione.







#### A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria stabilita con deliberazione n. 2968/2024 per l'attuazione dell'iniziativa è pari a euro 27.750.000.

# **B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

#### **B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**

È finanziata la realizzazione di interventi descritti al successivo paragrafo B.2, attraverso un **contributo erogato a fondo perduto fino al 40% del massimale di spesa ammissibile**, IVA compresa, stabilito in base ai contenuti dell'Appendice E alle "Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", redatte dal GSE in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023 (in seguito "Regole operative GSE"). Dunque, per "massimale di spesa ammissibile" si intende il costo di riferimento di investimento massimo calcolato per ciascun impianto, pari a:

- 1.500 €/kW per impianti di potenza fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

In caso di realizzazione di più impianti, il limite del costo di investimento viene calcolato sulla potenza del singolo impianto.

Il contributo totale riconosciuto al beneficiario sarà pari al 40% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta per l'investimento (pari alla somma degli importi riconosciuti per ciascun impianto), la quale non potrà comunque essere superiore al massimale di spesa ammissibile calcolato come sopra indicato.

Il contributo è concesso a fondo perduto nel limite massimo complessivo di 1.500.000 euro per beneficiario.

Si specifica che, come previsto negli artt. 53 e 54 del Regolamento 2021/1060/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, verrà applicato un tasso forfettario per coprire i costi indiretti dell'operazione, fino al 7% dei costi diretti ammissibili.

I contributi non sono cumulabili con i finanziamenti PNRR, tuttavia è prevista la cumulabilità con le risorse a valere sulla L.R. 2/2022. La cumulabilità con altre forme di finanziamento è possibile nel rispetto della disciplina che regola le rispettive fonti finanziarie e le percentuali di finanziamento, quanto stabilito dal DM 414/2023 e dalle Regole Operative GSE e comunque non oltre il 100% della spesa sostenuta (divieto di doppio finanziamento). Si rimanda al punto B.6 in merito al tema aiuti di Stato.







#### **B.2 INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente <u>interventi di nuova realizzazione o</u> <u>ammodernamento di impianti a fonti rinnovabili su edifici pubblici di proprietà di soggetti pubblici o in aree di proprietà di soggetti pubblici<sup>2</sup>, ubicati sul territorio della Regione Lombardia, facenti parte di CER da costituire o già costituite al momento di presentazione della domanda. Le CER dovranno essere obbligatoriamente costituite entro la richiesta di erogazione della seconda quota di contribuzione a pena di decadenza del contributo.</u>

Gli edifici o le aree di proprietà pubblica su cui è possibile realizzare gli impianti nonché gli impianti stessi, potranno essere ammessi al finanziamento unicamente se di proprietà del soggetto beneficiario che presenta domanda di adesione al bando.

L'energia da fonti rinnovabili è quella proveniente da fonti non fossili, ossia l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, secondo le definizioni dei decreti legislativi n. 28/2011 e n. 199/2021. Gli impianti a fonti rinnovabili supportati sono dunque compresi nelle seguenti tipologie:

- ✓ impianti solari fotovoltaici;
- √ impianti idroelettrici;
- ✓ impianti eolici;
- ✓ sistemi di accumulo;
- ✓ collettori solari termici;
- ✓ impianti aerotermici, geotermici, idrotermici e pompe di calore;
- ✓ impianti alimentati a biomassa (liquida, solida gassosa).

Nel caso di realizzazione di impianti a biomassa, dovranno essere rispettati i relativi requisiti in relazione ai limiti di emissioni stabiliti dalla normativa in vigore, e dovrà essere conseguita una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra in relazione alla metodologia di riduzione e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.

Nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, gli stessi non possono essere realizzati a terra e dovranno soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 1.2.1.2 delle Regole Operative GSE, relativo agli impianti inclusi in configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata. Tali impianti si intendono installati a terra quando si configurano come "campi fotovoltaici" ossia quando modificano la destinazione d'uso di un'area e/o impediscono lo svolgimento dell'attività a destinazione prevalente su quell'area<sup>3</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per soggetto pubblico si intendono i soggetti presenti nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, con riferimento all'elenco più aggiornato.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Impianti fotovoltaici realizzati su pensiline, tettoie o a copertura di parcheggi possono essere realizzati qualora non si modifichi la destinazione d'uso dell'area originaria: si rimanda alle definizioni (paragrafo D.11) per ulteriori specifiche.







Ogni soggetto proponente può presentare una sola configurazione di Comunità Energetica da costituire o già costituita, di cui lo stesso sia membro (attuale o futuro). All'interno di tale configurazione possono essere finanziati più impianti, ciascuno nel limite di 1 MW, e ogni singolo impianto alimentato da fonti rinnovabili può essere messo a disposizione di una sola comunità energetica.

### Inoltre:

- gli impianti dovranno essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o
  di ammodernamento di impianti esistenti: l'avvio dei lavori per la realizzazione di tali
  interventi deve avere data successiva alla presentazione della domanda. Inoltre, in
  base a quanto previsto nel comma 6 dell'articolo 63 del Regolamento UE n.
  1060/2021, gli interventi non dovranno essere stati materialmente completati o
  interamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di contributo, a
  prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno;
- gli impianti a fonte rinnovabile dovranno essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021), e non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per tonnellata di H<sub>2</sub>;
- gli impianti a fonte rinnovabile dovranno essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici;
- il punto di connessione dell'impianto/UP<sup>4</sup> oggetto dell'intervento finanziato deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo al momento di presentazione della domanda (soggetto che ha presentato la domanda di contribuzione) e la titolarità deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo;
- ciascun impianto oggetto di agevolazione deve essere di proprietà del soggetto beneficiario del contributo, che ha obbligo di mantenerne la titolarità e la funzionalità per almeno 5 anni dalla liquidazione del saldo;
- gli impianti devono avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II delle Regole Operative sopra citate);
- gli impianti devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.
- gli impianti devono rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH come specificati nell'Appendice C al decreto citato;

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Unità di produzione.







• nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa, rispettare i criteri definiti nell'Appendice D del decreto citato.

In aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell'accesso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER.

In ultimo, si specifica che gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

In applicazione del principio dell'equa remunerazione dei costi di investimento, non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti, come previsto dal DM 414/2024.

Nel caso in cui, una volta realizzato l'impianto/UP, si preveda l'accesso agli incentivi di cui al DM 414/2024, il soggetto beneficiario si impegna a presentare <u>autonomamente</u> la richiesta di attivazione del contratto con GSE per l'erogazione della tariffa incentivante ovvero a inserire l'impianto/UP in una configurazione di CER per la quale detto contratto è attivo.

Al fine della conformità al principio "Do No Significant Harm" – DNSH come specificato nell'Allegato 14, i progetti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti specificati nell'Appendice C alle Regole Operative GSE e, secondo le indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:

- nel caso di realizzazione di impianti idroelettrici deve essere garantito il rispetto del Deflusso Ecologico (D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2721; D.g.r. 5 agosto 2024 n XII/2950);
- nel caso di realizzazione di impianti a biomassa, deve essere rispettato quanto previsto dall'Appendice D delle Regole operative GSE e deve essere garantito il rispetto dei limiti emissivi definiti nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Allegato 1 alla parte quinta "Valori di emissioni e prescrizioni" o dei limiti più restrittivi regionali che dovessero entrare in vigore prima dell'approvazione del progetto esecutivo.

È necessario compilare le schede di conformità al DNSH "ex ante" in fase di adesione, per ciascun impianto, ed "ex post" in fase di richiesta saldo.

Ai fini dell'ammissibilità, in coerenza con gli Indirizzi nazionali per la verifica climatica delle infrastrutture trasmesso dal DPCOE alle Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 il 6 ottobre 2023, gli impianti devono essere sottoposti a Verifica climatica di resilienza secondo le indicazioni di cui all'Allegato 13 da compilarsi per tutti i progetti, ad eccezione degli impianti solari fotovoltaici o termici realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre) e delle pompe di calore.







#### **B.3 SPESE AMMISSIBILI**

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'ente, direttamente imputabili all'intervento e rappresentate nel quadro economico allegato alla domanda di contributo compilato secondo il format presente sul Sistema Informativo Bandi e Servizi. In relazione agli interventi, le spese ammissibili sono le seguenti:

- 1. i costi di fornitura e posa degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, compresi i sistemi di accumulo, necessari alla gestione e alla connessione con la rete di distribuzione (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- 2. i costi per le opere edili connesse alla messa in opera degli impianti;
- 3. ali oneri per la sicurezza;
- 4. le spese tecniche assimilabili alle attività preparatorie<sup>5</sup> (purché sostenute non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda) e le spese tecniche in misura cumulata non superiore al 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza;
- 5. le spese riferite alle somme a disposizione dell'Amministrazione, incentivi di cui all'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" art. 45, comma 1) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (progettazione e direzione lavori effettuate internamente, Rup, contributi ANAC o Stazioni appaltanti);
- 6. le spese per gli allacci e la connessione alla rete elettrica nazionale;
- 7. le spese per la pubblicazione degli atti di gara;
- 8. le spese per imprevisti per fattispecie di cui all'allegato I .10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" art. 5, comma 2) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (quota ammissibile: 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza);
- 9. le spese connesse a pubblicizzazione, informazione e comunicazione del progetto, fino a 500,00 €;
- 10. IVA su tutte le voci precedenti qualora non recuperabile;
- 11. Costi indiretti forfettari per un valore pari al 7% dell'importo dell'operazione.

Non sono ammesse le seguenti spese:

- le spese tecniche relative alle attività preparatorie già sostenute oltre 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- le spese relative a impianti su proprietà private o altre spese non strettamente connesse alla realizzazione dell'impianto;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per "spese tecniche assimilabili alle attività preparatorie" si intende, a titolo di esempio: analisi di fattibilità economica, indagini, diagnosi energetiche, studi e analisi, rilievi, progettazione, consulenze professionali, spese per la redazione dell'attestato di prestazione energetica. La spesa tecnica fa riferimento ai costi sostenuti di cui agli esempi sopra per la realizzazione del/degli impianto/i della CER, non le spese relative a costituzione, gestione e manutenzione della comunità energetica.







- le spese accessorie per gli adempimenti richiesti dal GSE;
- le spese riferite alla costituzione della CER, alla gestione delle configurazioni della CER e a manutenzioni/controllo degli impianti;
- le spese che non rientrano nelle categorie elencate tra quelle ammissibili o che non rispettano le specifiche condizioni del bando.

Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute e debitamente quietanziate dal soggetto beneficiario.

Tali spese devono riferirsi ad interventi per i quali l'avvio lavori sia intervenuto dopo la pubblicazione del bando.

Pertanto, le spese sopra elencate sono ritenute ammissibili se sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche assimilabili alle attività preparatorie che saranno ritenute ammissibili anche se sostenute nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

Per non pregiudicare l'accesso alla Tariffa Premio prevista dal DM CACER è opportuno che il beneficiario verifichi che le spese ammissibili presentate siano riconducibili a quelle tipizzate all'Allegato 2 del DM CACER.

Si consideri che le fatture dovranno necessariamente riportare la data di emissione e il numero della fattura, gli estremi del soggetto che ha emesso la fattura, gli estremi dell'intestatario, l'edificio/area oggetto dell'intervento, lo stesso codice CUP<sup>6</sup> e CIG oltre ad un'adeguata descrizione delle prestazioni fornite.

Le fatture elettroniche presentate ai fini della rendicontazione delle spese devono riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

Data di emissione e il numero della fattura

Spesa agevolata per € [xxx]

A valere sull'Azione 2.2.2 "RELOad-CER" del PR FESR 2021-2027

ID Progetto [xxxxx]

Edificio/Area oggetto di intervento

Intestatario della fattura

CUP

CIG

Descrizione delle prestazioni fornite

Se la spesa è stata sostenuta prima dell'ottenimento del codice CUP, o in caso di cumulo di più codici CUP sulla stessa fattura, è ammissibile l'autodichiarazione di connessione della

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41, tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.







spesa col progetto finanziato, come previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del DL 13/23.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa, nonché tutta la restante documentazione cartacea/digitalizzata, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo e devono essere resi consultabili per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

Tutti i giustificativi di spesa devono essere **emessi e quietanzati**:

- 1) nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2027, salvo proroga;
- 2) in caso di proroga, nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda e la data di proroga autorizzata e comunque entro il 31 dicembre 2028.

Si specifica che per "emissione" si intende la data riportata sulla fattura, per "quietanzata" si intende la data dell'effettivo pagamento con una delle modalità ritenute ammissibili.

La rendicontazione delle spese avviene mediante il Sistema Informativo Bandi e Servizi attraverso il caricamento dei dati dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti e la successiva imputazione degli importi alle voci di spesa del piano dei costi del progetto. In particolare, ai sensi della normativa vigente e ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:

- a) essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate nel presente paragrafo;
- b) essere pertinenti e coerenti con le attività relative al progetto presentato e ammesso ad intervento finanziato e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo:
- c) essere effettive, cioè riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario;
- d) essere riferite a interventi per i quali l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori sia intervenuto dopo la pubblicazione del bando;
- e) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dallo stesso;
- f) essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme applicabili sugli Aiuti di Stato;
- g) essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
- h) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc...) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, l'importo, la pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- i) essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestate al beneficiario;







- j) essere registrate con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica che consenta di distinguerla da altre operazioni contabili;
- k) essere contenute entro i limiti stabiliti, per natura e/o importo, dal bando e dal piano finanziario approvato eventualmente rideterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- i pagamenti devono rispettare il principio della tracciabilità, ovvero essere sempre effettuati mediante bonifico bancario, o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c bancario, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o con carta di credito personale, né le compensazioni;
- m) essere conformi al principio DNSH come declinato nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027 e specificato nel paragrafo B.2 "Interventi ammissibili".

#### Inoltre:

- le spese totali di progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale devono garantire la rispondenza alle finalità poste dal bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, pena la decadenza del contributo;
- il beneficiario deve mantenere in esercizio ed efficienza le opere finanziate attraverso il presente bando e non cederne la proprietà per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, a pena di revoca e restituzione proporzionale del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060.

# **B.4 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il termine massimo per la consegna ed inizio lavori degli interventi è stabilito al **31 dicembre 2026.** 

Ogni intervento ammesso deve essere ultimato, collaudato e rendicontato entro il **31** dicembre **2027**, salvo proroga, nelle modalità specificate al punto D.3 del presente documento.

# **B.5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

L'ammissibilità del progetto sarà valutata applicando i seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità generali:

 a) appartenenza del soggetto proponente alle categorie di soggetti beneficiari di cui al punto A.4 del bando e possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nello stesso;







- b) localizzazione dell'operazione entro il territorio di Regione Lombardia, in comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della domanda di adesione);
- c) rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, tra cui le norme sulla accessibilità degli edifici, sicurezza e sull'ambiente, le norme in materia di Aiuti di Stato e appalti pubblici con specifica attenzione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di settore applicabili;
- d) regolarità formale e completezza documentale della domanda;
- e) rispetto della tempistica e della procedura prevista dal bando;
- f) coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti dell'azione;
- g) possesso di specifici requisiti oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione, anche in relazione al principio del DNSH;
- h) verifica climatica delle infrastrutture<sup>7</sup>, come definita dagli Indirizzi nazionali.

# Criteri di ammissibilità specifici:

- a) coerenza con le disposizioni normative in materia di costituzione e funzionamento delle comunità dell'energia rinnovabile e delle relative norme tecniche<sup>8</sup>;
- b) mantenimento della titolarità degli impianti realizzati in capo al soggetto beneficiario;
- c) interventi non supportati da operazioni del PNRR;
- d) esclusione degli impianti di generazione fotovoltaica installati a terra;
- e) rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH;
- f) presenza dell'autodichiarazione circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione come previsto dall'art. 73, comma 2, lettera d) del Regolamento 2021/1060/UE.

La mancanza di uno o più degli elementi indispensabili per l'ammissibilità del progetto comporta la non ammissibilità del progetto alla fase di valutazione. Il beneficiario deve inoltre impegnarsi alla gestione e manutenzione dell'intervento stesso, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo assegnato.

I progetti ritenuti ammissibili verranno poi valutati secondo i criteri specificati al punto C.3. del presente documento.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si specifica che per il pilastro **neutralità**, la Verifica Climatica si ritiene adempiuta a priori, in quanto per la tipologia di interventi ammissibili, il pre-screening effettuato determina di posizionarsi sotto alla soglia delle 20 ktCO2eq/anno. Per il pilastro **resilienza**, in coerenza con gli indirizzi nazionali, la Verifica Climatica non è dovuta per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre) e per le pompe di calore, mentre per le altre fonti rinnovabili, sarà necessario redigere la verifica climatica da parte del beneficiario, sulla base di un formulario/modello allegato al bando (Allegato 13).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> DM 414/2023 e "Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", redatte dal GSE in attuazione dell'art. 11 del decreto citato e ss.mm.ii.







#### **B.6 AIUTI DI STATO**

Il presente bando attua il Regolamento GBER (UE) n. 651/2014 e s.m.i., in particolare con riferimento:

- al Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale;
- all'art. 41 par 1, 4, 5, 6 e 7 lett. a) per la parte speciale, che si riportano di seguito:
  - Art. 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento":
    - <u>par. 1</u> Gli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
    - par. 4 Gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE o a qualsiasi normativa successiva che sostituisca integralmente o parzialmente tale atto. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato alle condizioni previste al paragrafo 1 bis del presente articolo.
    - <u>par. 5</u> Gli aiuti agli investimenti sono concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L'importo degli aiuti è indipendente dalla produzione.
    - <u>par. 6</u> I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento.
    - par. 7 L'intensità di aiuto non supera:
      - a. il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili.

Non sono finanziabili le attività nei settori esclusi dall'applicazione del Reg. (UE)651/2014 e s.m.i. di cui all'art. 1, né i soggetti che si trovano in stato di difficoltà ai sensi del Reg.(UE)651/14 art. 2.18 ove applicabile.

Ai fini della partecipazione al bando, l'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati deve essere successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6).







Ai fini dell'erogazione del contributo sarà verificato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) che il soggetto beneficiario non sia destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589. I soggetti beneficiari della presente misura dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i. ove applicabile.

I contributi non sono cumulabili con i finanziamenti PNRR, è prevista la cumulabilità con le risorse a valere sulla L.R. 2/2022; la cumulabilità con altre forme di finanziamento è possibile nel rispetto della disciplina che regola le rispettive fonti finanziarie e le percentuali di finanziamento, le regole relative all'intensità di aiuto e quanto stabilito dal DM 414/2023 e dalle Regole Operative GSE.

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri Aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento sopra citato.

Ai beneficiari verrà notificata tempestivamente qualsiasi comunicazione e/o rilievo da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento.

### C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

#### C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione possono essere presentate dagli Enti locali della Lombardia con popolazione superiore a 5.000 abitanti e soggetti pubblici presenti nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT in qualità di membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita o da costituire. Per la verifica della popolazione residente, si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della domanda di adesione.

La domanda, anche in caso di Comunità energetica già costituita, deve essere presentata dal soggetto beneficiario titolato, ossia dall'Ente Locale o soggetto pubblico di cui al punto A.4 del bando, il quale si profila come capofila della CER e che deve, al momento di presentazione della domanda, fare parte della CER se la stessa è già stata costituita. In caso in cui la CER non sia ancora stata costituita, l'Ente Locale/Soggetto Pubblico capofila dovrà diventare membro della stessa al momento della sua costituzione. Inoltre, il soggetto beneficiario deve essere proprietario dell'edificio/area su cui si realizza l'intervento, intestatario del punto di connessione dell'impianto/UP oggetto di intervento e







deve mantenere la proprietà e la funzionalità del/degli impianto/i realizzato/i e del relativo POD<sup>9</sup>, per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo.

Gli impianti possono essere realizzati su edifici/aree diversi, ma tutti di proprietà del soggetto beneficiario (impianti ed immobili).

Nel caso in cui si voglia richiedere il finanziamento per impianti realizzati su edifici/aree pubbliche di proprietà di diversi soggetti/enti pubblici membri della stessa Comunità Energetica, è necessario che ciascuno di essi presenti domanda di finanziamento separata con riferimento al/ai proprio/i impianto/impianti, pur facendo parte di un'unica configurazione.

Ai soggetti beneficiari facenti parte della medesima configurazione è richiesto di allegare i documenti comuni riferiti alla configurazione CER (punti 2. e 4. dell'elenco presente in questo paragrafo – ossia la Relazione del progetto di CER e il Documento che evidenzi i soggetti partecipanti alla configurazione), oltre ai documenti relativi agli impianti specifici per i quali si richiede il finanziamento.

Ogni soggetto beneficiario può candidare al finanziamento una sola proposta progettuale di comunità energetica. Nel caso in cui l'ente abbia necessità di presentare una nuova pratica in sostituzione di quella già inserita sul Sistema Informativo Bandi e Servizi il richiedente dovrà comunicare tramite pec, all'indirizzo entilocali\_montagna@pec.regione.lombardia.it, la volontà di rinunciare alla pratica già presentata al fine di consentire l'inserimento di una nuova domanda, entro i termini di apertura dello sportello.

La domanda, prodotta dal sistema e firmata elettronicamente dal Legale Rappresentante dell'ente richiedente, corredata della documentazione elencata più avanti, deve essere presentata esclusivamente online, nell'apposita sezione dedicata e secondo le modalità ivi indicate, per mezzo del Sistema Informativo Integrato Bandi e Servizi: http://www.bandi.regione.lombardia.it nel seguente intervallo temporale:

- dalle ore 10.00 di mercoledì 8 gennaio 2025
- fino alle ore 16.00 di giovedì 15 maggio 2025.

Al termine della compilazione online il sistema informatico genera automaticamente il modulo di domanda di partecipazione (modello Allegato 1) che deve essere scaricato dal sistema, sottoscritto da parte del Legale Rappresentante e successivamente ricaricato a sistema. Il firmatario della domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato sia quello generato automaticamente dal sistema,

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> POD: "Point of Delivery", ovvero punto di prelievo, per l'energia elettrica è un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con "IT" e identifica in modo univoco il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata e prelevata dal cliente finale.







garantendone integrità e contenuti in quanto saranno dichiarate inammissibili le domande incomplete o difformi dal modulo generato da Bandi e Servizi.

La sottoscrizione deve essere eseguita con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "elDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La procedura si conclude con l'invio al protocollo della domanda di partecipazione; il sistema informatico rilascia quindi in automatico numero e data di protocollo alla domanda di contributo.

Con riguardo agli allegati (facsimili e moduli) a questo documento, si evidenzia che essi forniscono solo una rappresentazione/esemplificazione delle informazioni che verranno richieste e così come saranno riportate nei documenti che <u>verranno prodotti in automatico dal sistema Bandi e Servizi</u> e, pertanto, non sostituiscono in alcun modo i moduli prodotti dal sistema, i quali, una volta generati, vanno scaricati, firmati digitalmente e ricaricati a sistema. Tali documenti saranno gli unici ritenuti validi ai fini dell'ammissione.

Per procedere all'invio della domanda di partecipazione il sistema richiede la compilazione secondo il modello online (vedi Allegati fac-simile) e l'upload, in formato pdf, della seguente documentazione relativa al progetto:

- 1. Domanda di partecipazione (modello Allegato 1);
- 2. Relazione del progetto di CER che includa, in maniera **completa ed esaustiva**, le seguenti informazioni:
  - a) gli obiettivi che si intendono raggiungere grazie alla costituzione della CER, espressi anche in termini di stima dei consumi energetici risparmiati (in kWh/anno), per tutta la comunità energetica in progetto;
  - b) le azioni e gli interventi da attivare o da sviluppare al fine del conseguimento degli obiettivi attesi, compresa la descrizione della/e campagna/e di sensibilizzazione, incontri e promozione delle comunità energetiche rivolta a tutta la cittadinanza;
  - c) le tempistiche di realizzazione degli interventi (costruzione e avvio impianto e costituzione formale della CER, se non ancora costituita);







- d) l'identificazione del perimetro di estensione territoriale della comunità energetica entro i limiti di aggregazione stabiliti per le utenze in bassa tensione (cabina secondaria) e/o per le utenze in media tensione (cabina primaria) l'area massima entro cui può essere valorizzata l'energia elettrica autoconsumata, corrisponde all'area sottesa alla cabina secondaria/primaria cui gli impianti di produzione e punti di prelievo della CER sono connessi. Specificare la/le cabina/e primaria/e entro cui ricadano le utenze intestate ai clienti finali e/o ai produttori facenti parte della CER;
- e) l'analisi del fabbisogno energetico medio annuale di energia elettrica di tutti i soggetti costituenti la comunità. Nello specifico, è necessario indicare i valori di produzione totale, di autoconsumo fisico, di immissioni in rete per ciascun impianto, evidenziando i dati per gli impianti per i quali si richiede il finanziamento, ed energia condivisa all'interno della configurazione;
- f) descrizione e censimento degli impianti a fonti rinnovabili già esistenti o già realizzati che si intende far rientrare nella CER, anche se non finanziati dal presente bando<sup>10</sup>;
- g) la descrizione della tipologia, della localizzazione e della potenza elettrica da impianti a fonte rinnovabile di nuova installazione a servizio della CER, la producibilità degli stessi evidenziando il rapporto fra la quantità dell'energia elettrica scambiata o autoconsumata e la potenza elettrica da fonte rinnovabile installata e prodotta nell'ambito della comunità(si chiede di evidenziare quali e quanti, rispetto al totale, saranno gli impianti pubblici per i quali è richiesto il contributo col presente bando). Nello specifico, è necessario indicare, con riferimento a ciascun impianto e in totale, i valori di:
  - i. produzione totale,
  - ii. autoconsumo fisico.
  - iii. immissioni in rete,
  - iv. energia condivisa all'interno della configurazione.
- h) la descrizione della tipologia di tecnologie e sistemi intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente dell'energia anche a supporto degli utilizzatori finali;
- i) le modalità di reinvestimento dei benefici economici ottenuti dalla comunità energetica in servizi alla collettività<sup>11</sup>, facendo una stima degli introiti dalla tariffa incentivante e specificando la previsione di distribuzione degli incentivi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Per impianti "esistenti" si intendono quelli entrati in esercizio al 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021): nel caso di CER tali impianti possono rientrare nella configurazione ma la potenza degli stessi non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla CER. Ai fini del calcolo della sola tariffa incentivante, invece, tali impianti non concorrono al calcolo della stessa, mentre potranno essere computati nel calcolo quegli impianti già realizzati/entrati in esercizio dopo la regolare costituzione della CER e dopo l'entrata in vigore del D.M. CACER 414/2023. Si rimanda al punto 1.2.1.2 delle Regole Operative GSE per ulteriori specifiche circa la possibilità di far rientrare nel calcolo della tariffa incentivante impianti esistenti.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ogni CER definisce le modalità di ripartizione e di utilizzo e reinvestimento dei benefici economici ottenuti: si tenga in considerazione quanto previsto al punto g) dell'art. 3 del DM CACER 414/2023.







- anche a favore di soggetti in condizioni di povertà energetica e/o vulnerabilità. A solo titolo di esempio, il reinvestimento dei benefici economici può essere rappresentato dall'introduzione di nuovi servizi o agevolazioni alla collettività:
- j) l'analisi delle nuove prospettive occupazionali e/o formative a seguito della costituzione della CER, espresse come numero di addetti previsto (facendo riferimento alle figure relative alla gestione degli impianti a fonti rinnovabili realizzati o, in generale, alla gestione della comunità energetica);
- k) la descrizione degli interventi virtuosi di efficientamento sul patrimonio edilizio pubblico già realizzati o in fase di realizzazione, che consente di conoscere lo stato di efficientamento degli edifici presso i quali si ha interesse nell'utilizzarli come luoghi dedicati alla localizzazione e utilizzazione dei nuovi impianti.
- La relazione ha format libero, ma deve essere presentata in formato .pdf e organizzata per punti, trattando e descrivendo puntualmente quanto richiesto sopra da a) a k). Eventuali allegati o documenti di supporto possono essere inseriti in coda oppure come file a parte.
- 3. Relazione tecnica sintetica del progetto, contenente una sintesi della/delle potenza/e da installare, la localizzazione e relativo costo di riferimento massimo ammissibile per impianto, oltre ai dati relativi a produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia (Allegato 2);
- 4. Documento che evidenzi i soggetti partecipanti alla configurazione:
  - a) nel caso di CER da costituire: elenco dei soggetti che costituiranno la comunità energetica rinnovabile e il loro ruolo all'interno della stessa (Allegato 12a);
  - b) nel caso di CER costituita: allegare copia dello Statuto, Atto Costitutivo e dell'elenco dei soggetti partecipanti (Allegato 12b);
- 5. Progetto esecutivo del/degli impianto/i, composto almeno da:
  - a) elaborati grafici e relazioni relative agli impianti
  - b) planimetria e visura catastale dell'immobile dove è localizzato l'impianto
  - c) computo metrico estimativo con incidenza della manodopera;
  - d) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
  - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - f) atto di approvazione della proposta progettuale;
- 6. Quadro Economico di progetto (Allegato 3);
- 7. Cronoprogramma relativo all'intervento (Allegato 4);
- 8. Documentazione relativa alla richiesta di allaccio dell'impianto;
- 9. Scheda per la verifica di conformità alle ammissibilità ambientali paesaggio (Allegato 10);
- 10. Dichiarazione di sostenibilità finanziaria della proposta (Allegato 11);
- 11. Verifica climatica da compilare per tutti gli impianti ad eccezione degli impianti solari fotovoltaici o termici realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre) e delle pompe di calore (Allegato 13);







12. Modulo DNSH, comprensivo di schede allegate (Allegato 14).

Nella compilazione della domanda dovranno inoltre essere dichiarati:

- la proprietà dell'edificio sul quale si intendono realizzare gli interventi proposti;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza, concorrenza e appalti pubblici;
- l'accettazione delle condizioni previste dal presente bando e l'impegno, in caso di assegnazione del contributo, al rispetto di tutti gli obblighi da ciò derivanti;
- la completezza della documentazione allegata;
- il rispetto delle tempistiche e delle procedure previste;
- se gli interventi proposti fruiscono di altre forme pubbliche di incentivazione e in che quota percentuale;
- la non recuperabilità o compensabilità dell'IVA sulle voci di costo ammissibili.

I progetti candidati al finanziamento dovranno essere caratterizzati da un solo Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere fornito in fase di presentazione della domanda di contributo.

Le domande pervenute ma presentate con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nella presente sezione oppure incomplete sono inammissibili.

# C.1.1 Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

# C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a graduatoria. Gli interventi ammessi saranno inseriti in una graduatoria a scorrimento e finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Regione Lombardia si riserva di non assegnare la totalità delle risorse disponibili qualora la disponibilità residua per l'ultimo progetto idoneo in graduatoria non coprisse interamente il contributo concedibile a favore del beneficiario.







### **C.3 ISTRUTTORIA**

L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità e la valutazione delle stesse è eseguita dal Nucleo di Valutazione interno all'Unità Organizzativa Risorse Energetiche della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, che verrà istituito dal dirigente responsabile dell'iniziativa con proprio provvedimento.

Sono considerate ammissibili alla fase valutativa le domande presentate che rispondono ai criteri di ammissibilità generali e specifici riportati nel punto B.5. Costituisce, inoltre, elemento essenziale per l'ammissibilità la presenza di <u>tutti</u> i dati, documenti e dichiarazioni riportate nel punto C.1.

La valutazione delle richieste sarà suddivisa nelle seguenti due fasi:

- a) valutazione dell'ammissibilità formale della richiesta di agevolazione, nel corso della quale si procederà alla verifica in ordine alla completezza della documentazione presentata ed al possesso dei requisiti previsti dal bando;
- b) valutazione di merito tecnico che presuppone il positivo esito delle verifiche di cui al precedente punto a) nel corso della quale si procederà all'attribuzione di un punteggio per ciascun progetto presentato sulla base dei criteri riferiti all'Azione 2.2.2. riportati di seguito e declinati nella tabella seguente:
  - ✓ Rapporto fra la potenza elettrica da fonte rinnovabile installata nell'ambito della comunità e la quantità dell'energia elettrica autoconsumata e/o scambiata.
  - ✓ Reinvestimento di parte dei benefici economici ottenuti dalla comunità energetica in servizi alla collettività.
  - ✓ Utilizzo di tecnologie e sistemi intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente dell'energia anche a supporto degli utilizzatori finali.
  - ✓ Grado di avanzamento della costituzione della comunità.
  - ✓ Interventi contestuali a favore della mobilità elettrica e/o di elettrificazione dei consumi
  - ✓ Integrazione e sinergia con azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione degli utenti su comportamenti finalizzati all'utilizzo consapevole e ottimale dell'energia e delle risorse (es. uso consapevole delle risorse idriche, gestione dei rifiuti ecc.) anche finalizzate ai benefici economici conseguenti.
  - ✓ Numero di soggetti in condizione di povertà energetica vulnerabilità coinvolti.

	Criterio di valutazione (Ci) e descrizione	Descrizione	Punteggi o (Pi)	Modalità di assegnazione
1	Rapporto fra la	Valorizzazione	0-10	Il punteggio P1.1 più alto (8 punti) è assegnato ai
	potenza elettrica da	dell'autoconsumo		progetti con il valore di energia autoconsumata
	fonte rinnovabile	fisico istantaneo:		istantaneamente (%E <sub>ac</sub> ) compresa fra il 45% e il







	installata nell'ambito della comunità e la quantità dell'energia elettrica autoconsumata e/o scambiata.  *i dati qui indicati devono essere calcolati e riportati accuratamente nella Relazione descrittiva del progetto oltre ad essere inseriti correttamente nella	calcolo del rapporto percentuale tra l'energia prodotta dagli impianti a servizio della CER, su base annuale (kWh/anno) e quella immessa in rete.		60%, il punteggio minimo (0 punti) è assegnato ai progetti con il valore di energia autoconsumata istantaneamente (%Eac) compresa fra l'1% e il 5%, in base alla formula:  %Eac (kWh) = [1- (Eimm/Eprod)]*100 (kWh)  dove  Eprod=Energia prodotta  Eimm=Energia immessa in rete  0 = 1% < %Eac ≤ 5%  2,5 = 5% < %Eac ≤ 15% e dal 90% < %Eac ≤ 100%  5 = 15% < %Eac ≤ 30% e dal 75% < %Eac ≤ 90%  7,5 = 30% < %Eac ≤ 45% e dal 60% < %Eac ≤ 75%  10 = 45% < %Eac ≤ 60%
	Relazione sintetica (Allegato 2)	Valorizzazione dell'energia condivisa dalla CER, intesa come il minimo, su base oraria, tra l'energia immessa in rete dalla comunità energetica e l'energia prelevata dalla comunità energetica: calcolo del rapporto percentuale di energia condivisa dalla CER, su base annuale (kWh/anno).	0-12	Il punteggio P1.2 più alto (8 punti) è assegnato ai progetti con il valore di energia condivisa (%E <sub>cond</sub> ) maggiore, in base alla formula:  %E <sub>cond</sub> (kWh) = (E <sub>cond</sub> /E <sub>prod</sub> )*100 (kWh)  dove  E <sub>cond</sub> =Energia condivisa, calcolata come previsto dalle Regole operative GSE.  E <sub>prod</sub> =Energia prodotta dalla CER  0 = 1% < %E <sub>cond</sub> ≤ 5% 2 = 5% < %E <sub>cond</sub> ≤ 10% 4 = 10% < %E <sub>cond</sub> ≤ 20% 6 = 20% < %E <sub>cond</sub> ≤ 25% 8 = 25% < %E <sub>cond</sub> ≤ 30% 10 = 30% < %E <sub>cond</sub> ≤ 35% 12 = %E <sub>cond</sub> > 35%
2	Reinvestimento di parte dei benefici economici ottenuti dalla comunità energetica in servizi alla collettività  *i dati qui indicati devono essere calcolati e riportati accuratamente nella Relazione descrittiva del progetto oltre ad essere inseriti correttamente nella Relazione sintetica (Allegato 2)	Nella CER lo statuto prevede/prevederà una modalità di ridistribuzione degli incentivi e dei benefici economici correlati ad essa che saranno destinati (in tutto o in parte):  A. alla realizzazione di servizi collettivi, come il sostegno a politiche per ridurre la spesa energetica delle famiglie (es. fondi bollette per famiglie seguite dai Servizi Sociali,	0-4	Il punteggio P2.1 verrà assegnato valutando l'attenzione posta all'aspetto sociale della comunità, sviluppato attraverso l'utilizzo (parziale o totale) degli incentivi economici per la realizzazione di servizi collettivi, sia destinati ai membri della comunità sia a tutto il territorio.  Il punteggio verrà assegnato come segue:  0 = nessuna previsione di destinazione di quota incentivi a realizzazione di servizi collettivi 1 = % quota destinata a incentivi a realizzazione di servizi collettivi ≥ 5% 2 = % quota destinata a incentivi a realizzazione di servizi collettivi ≥ 10% 3 = % quota destinata a incentivi a realizzazione di servizi collettivi ≥ 20% 4 = % quota destinata a incentivi a realizzazione di servizi collettivi ≥ 30%







		costituzione di	0-4	II punteggio P2.2 verrà assegnato valutando
		costituzione di fondi solidali, ecc.) o a politiche per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni ed edifici pubblici (sussidi per costruzione/sostitu zione impianti, realizzazione interventi efficientamento energetico degli edifici, ecc)  B. a mitigare condizioni di povertà energetica diffusa presenti sul territorio comunale anche non membri della CER (es. sussidi alle famiglie a basso reddito).	0-4	Il punteggio P2.2 verrà assegnato valutando l'attenzione posta alla lotta alla povertà energetica, considerando la localizzazione del Comune con riferimento alla mappa dell'indice di povertà energetica¹², che rappresenta l'indice di rischio di povertà energetica territoriale, e valorizzando la quota di benefici economici derivanti dagli incentivi destinata al sostegno dei soggetti in povertà energetica su tutto il territorio.  Il punteggio verrà assegnato come segue:  0,2 = Comune beneficiario localizzato in fascia 0-3 0,4 = Comune beneficiario localizzato in fascia 3-9 0,6 = Comune beneficiario localizzato in fascia 9- 12 0,8 = Comune beneficiario localizzato in fascia 12- 15 1 = Comune beneficiario localizzato in fascia 12- 15 Al punteggio ottenuto verrà sommato:  0 = nessuna previsione di destinazione di quota incentivi a sostegno di soggetti in povertà energetica 1 = % quota destinata a sostegno di soggetti in povertà energetica ≥ 10% 2 = % quota destinata a sostegno di soggetti in povertà energetica ≥ 20% 3 = % quota destinata a sostegno di soggetti in povertà energetica ≥ 20% 3 = % quota destinata a sostegno di soggetti in povertà energetica ≥ 30%
3	Utilizzo di tecnologie e sistemi intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente dell'energia anche a supporto degli utilizzatori finali.	Nel progetto è prevista l'installazione di sistemi che rientrino in una o più delle categorie seguenti: Smart Buildings: sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici dell'edificio dove si colloca l'impianto. Apps: distribuzione e diffusione di applicazioni di	0-7	Il massimo punteggio ottenibile è 4 punti.  Il punteggio P3 verrà attribuito secondo il numero di sistemi installati, con la seguente assegnazione di punteggio:  P3.1: 0-3 punti 0 = nessun sistema presente 1 = un sistema presente tra telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e/o ottimizzazione 3 = combinazione di più sistemi di Smart Building  P3.2: 0-1 punti 0 = nessuna app presente 1 = almeno un sistema applicativo presente  P3.3: 0-3 punti 0 = nessun sistema software presente 1 = almeno un sistema software presente

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Inserita nella Missione valutativa promossa dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione di Regione Lombardia n° 32/2022, che è stata svolta in collaborazione con il Centro Studi di economia e tecnica Levi Cases, centro interdipartimentale di ricerca dell'Università degli Studi di Padova e con l'Ufficio Studi, Analisi leggi e Politiche regionali del Consiglio regionale, la DG Casa e housing sociale di Regione Lombardia e dagli Uffici di ALER Bergamo Lecco Sondrio, ALER Brescia, Cremona e Mantova. ALER Milano, ALER Pavia e Lodi, ALER Varese, Busto Arsizio, Como, Monza e Brianza.







		controllo e gestione dei consumi Software: installazione di specifici ausili di gestione e controllo degli impianti da remoto  La presenza di tali sistemi deve essere documentata nella Relazione o nel progetto esecutivo e nel computo metrico estimativo.		3 = combinazione di più sistemi software tra loro interoperativi  P3.1+P3.2+P3.3 = max 7 punti
4	Grado di avanzamento della costituzione della comunità	Valutazione dello stato di avanzamento e consolidamento della configurazione: nel caso di comunità energetiche già costituite, è necessario fornire documenti di supporto (Statuto)	0-1	Il punteggio P4 verrà attribuito come segue:  0 = non ancora costituita  1 = già costituita*  *per l'attribuzione del punteggio, deve essere allegato alla domanda lo Statuto della CER
5	Interventi contestuali a favore della mobilità elettrica e/o di elettrificazione dei consumi.	Nel progetto sono descritte colonnine di ricarica elettrica sul territorio di riferimento della CER (con Indicazione del numero, posizionamento, potenze installate, ecc)	0-3	Il punteggio P5 verrà attribuito come segue:  0 = Colonnine non previste  1 = Colonnine già esistenti  3= Colonnine nuove di progetto
6	Integrazione e sinergia con azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione degli utenti su comportamenti finalizzati all'utilizzo consapevole e ottimale dell'energia e delle risorse (es. uso consapevole delle risorse idriche, gestione dei rifiuti ecc.) anche finalizzate ai benefici economici conseguenti.	Nel progetto sono descritti puntualmente: - i membri della CER e il rispettivo ruolo ricoperto all'interno della comunità, - i percorsi di informazione, sensibilizzazio ne e coinvolgimen to attivo degli attori del territorio	0-2	Il punteggio P6.1 verrà assegnato valutando la capacità di coinvolgimento della CER di diversi soggetti, la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna categoria comporterà l'assegnazione del punteggio corrispondente, fino a un massimo di 2 punti.  Il punteggio verrà attribuito secondo la tipologia di soggetti partecipanti alla CER, come segue:  0,5 = Clienti finali domestici 0,5 = Piccole e medie imprese 1 = Enti pubblici (Comuni, ISU, ASP, Province, Fondazioni e altri soggetti che gestiscono strutture per residenzialità o comunque con finalità collettive) diversi dal beneficiario  Il punteggio P6.2 verrà assegnato valutando la capacità di raggiungere gli attori del territorio, attraverso percorsi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo.







	*i dati qui indicati devono essere spiegati e riportati accuratamente nella Relazione descrittiva del progetto	interessato dalla CER che si intende realizzare e/o che sono stati già realizzati. Le informazioni dovranno essere riportate chiaramente nella Relazione (punto 2 par. C.2 del bando) e nel documento di cui all' Allegato 12		Tali percorsi dovranno essere incentrati sul tema delle CER, dei comportamenti sostenibili e consapevoli nell'utilizzo dell'energia e sul loro impatto positivo in relazione al cambiamento climatico e saranno rivolti a stakeholder locali e cittadini. Essi potranno prevedere la realizzazione e distribuzione di materiale informativo specializzato per destinatario, l'organizzazione di incontri, in presenza o online, l'attivazione di campagne di monitoraggio dei consumi energetici e dell'impronta climatica.  Il punteggio verrà attribuito come segue:  0 = Nessuna iniziativa ancora realizzata/non prevista  1 = Realizzazione e distribuzione materiale informativo digitale (es. brochure, guide CER, ecc.). Descrivere tipologia di materiale, tematiche affrontate, destinatari, numero di soggetti a cui è distribuito.  2= Organizzazione e realizzazione di incontri tematici di informatizzazione e sensibilizzazione. Descrivere per ognuno: modalità di svolgimento, tematiche affrontate, destinatari degli incontri, numero di partecipanti, materiali utilizzati e/o distribuiti a supporto.  3= Attivazione di una campagna di monitoraggio dei consumi e dell'impronta climatica (es. calcolatori online gratuiti) che coinvolga almeno 30 soggetti, tra cui ad esempio i dipendenti degli enti / organizzazioni membri della CER, un gruppo di cittadini/studenti, ecc. Indicare lo strumento prescelto, la tipologia e il numero di persone a cui verrà sottoposto e le
7	Numero di soggetti in condizione di povertà energetica e vulnerabilità coinvolti  *i dati qui indicati devono essere spiegati e riportati accuratamente nella Relazione descrittiva del progetto oltre che nella corretta compilazione dell' Allegato 12	Nella CER sono stati coinvolti: A. soggetti vulnerabili (sono considerati soggetti vulnerabili i clienti domestici che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: • età superiore a 75 anni; • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (es. percettori di bonus)	0-4	modalità con cui sarà promossa la campagna di monitoraggio.  Il punteggio P7 valuta la presenza di soggetti ritenuti vulnerabili nella configurazione di comunità energetica proposta, assegnando:  0 = nessun soggetto vulnerabile o in povertà energetica 1 = % soggetti vulnerabili o in povertà energetica ≥ 5% del totale dei membri 2 = % soggetti vulnerabili o in povertà energetica ≥ 10% del totale dei membri 3 = % soggetti vulnerabili o in povertà energetica ≥ 20% del totale dei membri 4 = % soggetti vulnerabili o in povertà energetica ≥ 30% del totale dei membri 4 = % soggetti vulnerabili o in povertà energetica ≥ 30% del totale dei membri







	<ul> <li>disabilità ai sensi</li> </ul>		
	della L. 104/92 art.		
	3)		
l l P	3. soggetti in		
	condizione di		
	povertà		
	energetica, intesa		
	come "la		
	difficoltà ad		
	acquistare un		
	paniere minimo di		
	beni e servizi		
	energetici oppure		
	come la		
	condizione per		
	cui l'accesso ai		
	servizi energetici		
	implica una		
	distrazione di		
	risorse (in termini		
	di spesa o di		
	reddito) superiore		
	a quanto		
	socialmente		
	accettabile"[PNIE		
	C,2020]		
	n particolare, la		
	rulnerabilità e la		
	condizione di		
	overtà energetica		
	lei soggetti dovrà		
e	essere indicata		
n	ell'apposita sezione		
	dell'Allegato 12.		
TOTALE PUNTEGGIO		0-50	

A ciascun progetto di intervento verrà assegnato il punteggio totale dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti, utile alla formazione della graduatoria e all'assegnazione delle relative risorse economiche.

In caso di parità di punteggio la priorità è determinata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, a conclusione delle attività istruttorie il Responsabile della Gestione procede all'approvazione della graduatoria definitiva delle proposte ritenute ammissibili in base al punteggio complessivo assegnato e del relativo piano di assegnazione del contributo con apposito provvedimento e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione Bandi del sito istituzionale (portale www.bandi.regione.lombardia.it).

Ai soggetti partecipanti verrà inviata, tramite indirizzo di posta certificata, la copia del provvedimento in ordine alla loro ammissione al finanziamento.







Il provvedimento contiene l'elenco dei progetti ammessi con il relativo punteggio, l'indicazione del costo totale ammissibile e, per gli interventi finanziati, il relativo contributo assegnato, oltre all'elenco dei progetti non ammessi, con l'indicazione sintetica della motivazione.

I progetti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, restano in graduatoria e possono beneficiare delle eventuali risorse resesi disponibili da rinunce, revoche, ovvero sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria di cui al punto A.5 del presente bando.

Gli interventi devono essere ultimati, collaudati e rendicontati entro il **31 dicembre 2027**, salvo proroga, che può essere concessa secondo quanto disposto dalla L.R. 34/1978 (si rimanda al punto D.3).

#### C.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Qualora nel corso dell'attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione ricevuta, gli elementi richiesti e la eventuale relativa documentazione devono pervenire entro i termini fissati nella richiesta di integrazioni trasmessa dal Responsabile della Gestione tramite piattaforma Bandi e Servizi. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Si specifica che le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite il portale Bandi e Servizi nella pagina del progetto presentato. Notifiche delle avvenute comunicazioni avverranno tramite l'indirizzo di posta elettronica richiesto ed indicato in fase di adesione; pertanto, si invita a monitorare suddetta casella di posta, in quanto i termini temporali specificati in eventuali richieste di integrazioni verranno calcolati facendo riferimento alla data di rilascio della richiesta sul portale. Eventuali modifiche all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione dovranno essere comunicate tempestivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo entilocali montagna@pec.regione.lombardia.it.

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione.

# C.5 VARIANTI PROGETTUALI E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Non sono ammesse varianti progettuali. Saranno valutate dal Responsabile dei Controlli ed erogazioni eventuali varianti in corso d'opera, delle quali deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione tramite richiesta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo entilocali\_montagna@pec.regione.lombardia.it.

In ogni caso le varianti in corso d'opera, a pena revoca del finanziamento, non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento e non danno luogo a incrementi del beneficio economico approvato.

Esse potranno essere ammesse a condizione che:







- non peggiorino il punteggio totale assegnato in fase di istruttoria;
- non pregiudichino il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- non inficino la coerenza rispetto al principio DNSH e gli esiti della Verifica climatica, ove applicabile.

L'ammissibilità delle modifiche dovrà essere riconosciuta dal Dirigente della struttura regionale competente all'attuazione del presente bando tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

# C.6 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo assegnato a ciascun ente è erogato allo stesso in tre quote, secondo le seguenti modalità:

- prima quota, in acconto, all'atto di accettazione del contributo, pari al 30% dello stesso:
- seconda quota, di importo pari al 50% del contributo assegnato eventualmente rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, alla rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari a quello versato con la prima quota;
- saldo, ad intervento concluso, collaudato e con rendicontazione dei lavori presentata fino all'ammontare delle spese ammissibili sostenute.

L'erogazione delle quote di contributo oltre che nelle modalità sopra descritte è effettuata sulla base delle effettive disponibilità del capitolo del Bilancio regionale dedicato all'attuazione della misura.

### C.6.1 Accettazione ed erogazione della prima quota di contributo

A seguito del provvedimento di approvazione della graduatoria e della sua pubblicazione sul portale Bandi e Servizi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di notifica via posta certificata di cui al punto C.3, i soggetti beneficiari del finanziamento devono accettare formalmente il contributo e richiedere l'erogazione della prima quota dello stesso compilando sulla piattaforma Bandi e Servizi i campi del modulo "Atto di accettazione ed erogazione prima quota", disponibile nella pratica on-line ed esemplificato nell'Allegato 5, e completo di tutti i dati ivi richiesti: il modulo precompilato deve essere scaricato, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante e ricaricato a sistema. Il Responsabile dei Controlli ed erogazioni procede alla liquidazione della prima quota di contributo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'atto di accettazione e richiesta di erogazione prima quota.







# C.6.2 Caricamento del verbale di avvio lavori e documenti di gara

A seguito della liquidazione della prima quota, il richiedente inserisce nella pratica su Bandi e Servizi la data effettiva di avvio lavori, alla quale va obbligatoriamente allegata copia del verbale di avvio lavori.

Si rammenta che il termine massimo per l'avvio lavori è stabilito al **31 dicembre 2026**, e il caricamento della copia del verbale di avvio lavori è consentito entro e non oltre **30** giorni dalla data di avvio lavori, pena la decadenza del contributo.

La trasmissione del verbale di avvio lavori e l'indicazione della data di avvio lavori sono obbligatori per poter procedere alla richiesta di erogazione della seconda quota del contributo.

Al fine di verificare la correttezza delle procedure di gara, il beneficiario trasmette contestualmente a questa richiesta anche la seguente documentazione:

- Codice Identificativo di Gara (CIG);
- Bando di gara per l'appalto;
- Provvedimento di aggiudicazione completo del Verbale di gara;
- Copia del contratto di appalto (o, in caso di consegna lavori in pendenza di contratto, allegare relativo verbale);
- Check list appalti per il controllo del rispetto degli adempimenti specifici stabiliti dal D. Lgs. 36/2023, in merito all'affidamento di contratti pubblici;
- Foto rappresentative del cartello di cantiere redatto secondo le indicazioni riportate al capitolo D.7.

Dopo aver caricato quanto richiesto, il sistema consente di intervenire sul Quadro economico di progetto e sul Cronoprogramma dei lavori: verrà chiesto se, a seguito delle procedure di gara, è necessario apportare modifiche al Quadro economico, aggiornandolo a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, e al Cronoprogramma; oppure se confermarli così come sono stati determinati in fase di presentazione della domanda. Nel caso si debbano apportare delle modifiche sarà consentito compilare i due documenti con le stesse modalità e nel formato identico a quello inviato in fase di presentazione della domanda di contribuzione, indicando:

- nel Cronoprogramma, per ciascuna fase procedurale le nuove tempistiche, le quali devono restare coerenti con quelle previste dal bando;
- nel Quadro economico, a seguito della conclusione delle procedure di gara, eventuali ribassi sopraggiunti.

Una volta modificato o confermato quanto sopra, Regione Lombardia provvederà a verificare quanto presentato, il contributo verrà eventualmente rideterminato e sarà possibile procedere con la fase successiva.

## C.6.3 Costituzione della CER

A seguito dell'avvio lavori e della rideterminazione del contributo concesso a seguito delle evidenze di gara, il soggetto beneficiario è tenuto, per poter accedere alla







richiesta di erogazione della seconda quota, a caricare l'atto costitutivo della CER (per dimostrare che l'impianto/gli impianti che verranno realizzati con il contributo concesso sono effettivamente a disposizione e ad uso della CER di progetto) ed il relativo Statuto, redatto secondo le modalità di cui punto 1.2.2.2. delle Regole Operative GSE.

Si specifica che gli impianti finanziati dalle presenti risorse dovranno restare a servizio della CER per almeno 5 anni dalla data di entrata in esercizio degli stessi, pena la decadenza del contributo e la restituzione del finanziamento ricevuto.

Inoltre, è richiesto al beneficiario di trasmettere una dichiarazione di impegno a mettere a servizio della CER l'impianto realizzato nel momento in cui verrà richiesto l'incentivo sul portale GSE.

# C.6.4 Erogazione della seconda quota di contributo

Per poter effettuare la richiesta di erogazione della seconda quota, di importo pari al 50% del contributo assegnato eventualmente rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, è necessario allegare il modulo di rendicontazione intermedia (Allegato 8a) delle spese sostenute, per un importo pari a quello ricevuto con la prima quota.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", tutte le operazioni finanziarie inerenti al contributo regionale e relative ad incassi, pagamenti e operazioni devono essere effettuate attraverso il/i conto corrente/i indicato/i sul sistema Bandi e Servizi.

Il beneficiario potrà iniziare in qualsiasi momento a inserire i giustificativi delle spese già sostenute tramite la piattaforma BeS. Per farlo, è necessario innanzitutto registrare le informazioni relative ai fornitori nella finestra "Fornitori e Dipendenti" (percorso "La mia area" – "Giustificativi di spesa" - "Fornitori e Dipendenti").

Una volta terminate le registrazioni dei fornitori, è possibile inserire i giustificativi nella finestra "Giustificativi" (percorso "La mia area" – "Giustificativi di spesa" - "Giustificativi"): sarà possibile effettuare singoli inserimenti scegliendo di caricare la fattura elettronica in formato xml/p7m oppure compilare manualmente i dati. È possibile anche effettuare un inserimento massivo (tramite il caricamento di un file zip contenente le fatture elettroniche oppure scaricando e compilando il modello excel di supporto). In entrambi i casi si dovrà richiamare il fornitore direttamente nella maschera in fase di compilazione del giustificativo. Al termine è poi possibile inserire le quietanze riferite ai giustificativi inseriti. Si ricorda di allegare sempre le scansioni/copie dei giustificativi e delle quietanze inserite.

Per la rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario, accedendo alla piattaforma nella pagina di progetto, potrà richiamare tramite ID il giustificativo







precedentemente inserito e compilare, per ciascuna voce di spesa ammissibile di cui al punto B.3 le specifiche non precedentemente inserite in fase di registrazione dei giustificativi, ossia:

- importo imputato alla voce di costo;
- importo dell'IVA imputato alla voce di costo;
- indicazione della modalità di liquidazione dell'IVA, comprensiva di quietanza.

Dovrà inoltre essere allegata la copia dell'estratto conto che attesti l'addebito su un conto corrente intestato al beneficiario (eventualmente oscurato dei dati e delle spese non riferite al bando).

Per effettuare la rendicontazione intermedia, è necessario che il soggetto provveda a caricare a sistema copia delle singole fatture quietanzate.

Solo a seguito di verifica della correttezza della rendicontazione e dei documenti di supporto allegati, sarà possibile compilare, sulla piattaforma Bandi e Servizi i campi del modulo "Richiesta erogazione seconda quota", disponibile nella pratica online ed esemplificato nell'Allegato 6: tale dichiarazione va scaricata, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e ricaricata a sistema.

Il Responsabile dei Controlli ed erogazioni procede quindi alla liquidazione della seconda quota di contributo, eventualmente rideterminato in esito alle procedure di aggiudicazione dei lavori, entro il termine di **45** giorni dal ricevimento della richiesta.

## C.6.5 Erogazione del saldo del contributo e rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, eventualmente rideterminato a seguito delle evidenze della gara d'appalto, il beneficiario inserisce nella pratica sulla piattaforma Bandi e Servizi la data del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e ne allega la copia, entro **30** giorni dalla data stessa del collaudo.

Entro **90** giorni dalla data di effettuazione del collaudo il beneficiario trasmette al Responsabile dei Controlli ed erogazioni la "*Richiesta di Erogazione del Saldo*" (Allegato 7) compilando sulla piattaforma Bandi e Servizi i campi del modulo dedicato e reso disponibile nella pratica online previa rendicontazione delle spese ammissibili sostenute (Allegato 8b), da effettuarsi nelle stesse modalità previste per la rendicontazione intermedia e descritte nel paragrafo precedente.

Entro i suddetti 90 giorni, il beneficiario deve corredare la domanda di saldo con la seguente documentazione:

1. provvedimento di approvazione del beneficiario della spesa sostenuta completo del quadro economico finale relativo all'intervento;







- 2. rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, costituenti il Quadro Economico Finale, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.
  - L'elenco delle spese sostenute deve essere completo di:
  - numerazione e data dei titoli di spesa;
  - ragione sociale del fornitore;
  - oggetto delle fatture/descrizione della spesa;
  - importo con indicazione del valore imponibile;
  - valore dell'Imposta sul Valore Aggiunto e relative quietanze;
  - indicazione della modalità di liquidazione dell'IVA;
  - estremi delle quietanze di liquidazione delle spese;
  - copia delle fatture e delle relative quietanze;
- 3. idonea documentazione fotografica della targa attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità in carico al soggetto beneficiario di cui al punto D.1 e delle principali opere realizzate;
- 4. relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi completa di quadro di raffronto tra previsto e realizzato; dovrà in particolare essere evidenziato il raffronto tra dati iniziali di progetto e valori finali degli indicatori di realizzazione definiti al paragrafo D.5 e dovrà essere confermato che l'attuazione degli interventi è avvenuta in linea con i requisiti per il rispetto del principio DNSH di cui al paragrafo B.2 del bando e all'Allegato 14 del bando, allegando le pertinenti check list compilate "ex post" per ciascun impianto per cui è stato richiesto il finanziamento;
- 5. ove pertinente, dichiarazione che confermi che l'attuazione degli interventi è avvenuta in linea con quanto stabilito in esito al percorso valutativo svolto con riferimento alla verifica di resilienza climatica, documentato nell'ambito dell'apposita Relazione, giustificando eventuali modifiche alle misure di adattamento previste.

A seguito dell'istruttoria della documentazione trasmessa tramite Bandi e Servizi, e delle verifiche circa il rispetto delle condizioni di finanziamento, il Responsabile dei Controlli ed erogazioni, entro 60 giorni dalla richiesta di erogazione del saldo, provvede all'erogazione della quota a saldo del contributo così come rideterminato in relazione all'entità delle spese ammissibili effettivamente rendicontate.

Il contributo finale non può in ogni caso superare l'importo concesso ed eventualmente rideterminato a seguito delle evidenze di gara.

Il termine per la rendicontazione finale dei lavori e delle spese deve rispettare quanto prescritto in termini temporali al punto B.4.

# D. DISPOSIZIONI FINALI







### D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

L'ente beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, deve:

- portare a termine l'intervento entro e non oltre i termini stabiliti, salvo proroghe eventualmente concesse dal Responsabile della Gestione nei termini previsti dal bando, compatibilmente coi termini previsti dalla L.R. 34/78 e con quelli della programmazione comunitaria;
- assicurare la copertura finanziaria della parte di progetto non supportata dal contributo del presente bando;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal presente bando e dalla normativa vigente;
- mantenere in esercizio ed efficienza le opere finanziate attraverso il presente bando e non cederne la proprietà per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, a pena di revoca e restituzione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- rispettare tutti gli obblighi di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui quello di non apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari;
- conservare la documentazione originale di spesa, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo;
- accettare, sia durante la realizzazione dell'intervento sia successivamente, le indagini tecniche ed i controlli che possono essere effettuati ai fini della valutazione dell'intervento finanziato e dell'accertamento della regolarità della sua realizzazione;
- rispettare gli adempimenti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge 136/2010;
- utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato;
- fornire rendiconti sullo stato di realizzazione dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi previsti secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- coordinarsi con il Referente della CER costituita per la registrazione nel Sistema di monitoraggio delle CACER di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2022 e per la comunicazione delle informazioni richieste dal medesimo sistema, nonché per il relativo aggiornamento annuale, garantendo in particolare che ogni impianto finanziato venga censito come impianto a servizio della CER a cui afferisce;
- assicurare adeguata evidenza del contributo del presente bando per la realizzazione dell'intervento, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo D.7;
- rispettare le prescrizioni del DNSH e di Verifica Climatica (se pertinente), secondo quanto dichiarato in fase di adesione e così come descritto negli Allegati 13 e 14.

Il beneficiario del contributo è tenuto a:







- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. pagine web dedicate, materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di Regione Lombardia;
- apporre sull'edificio oggetto degli interventi finanziati, ad intervento concluso, una targa in un luogo visibile al pubblico che contenga il logo regionale e che indichi che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia per mezzo dell'attuazione del PR FESR 2021-2027;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

Si rimanda al successivo punto D.7 per ulteriori specifiche in merito.

#### D.2 DECADENZE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La decadenza dal contributo assegnato può avvenire qualora si accerti una o più delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto dei termini di attuazione del progetto come previsti al punto B.4 e delle modalità attuative di cui al punto C.6;
- irregolarità attuative nelle procedure di gara e nell'attuazione degli interventi;
- mancanza di requisiti e di presupposti sui quali il contributo è stato concesso, anche con riferimento all'inquadramento relativo agli aiuti di Stato;
- mancato rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art 65 del Reg. 1060/2021: cessione della proprietà del/degli impianto/i o dell'edificio/area presso cui è stato realizzato l'intervento finanziato;
- mancata costituzione della CER prima della erogazione della seconda quota;
- l'impianto viene tolto dal servizio della CER prima di 5 anni dall'erogazione del saldo finale;
- nel caso in cui tutta o parte della documentazione relativa al progetto finanziato non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità;
- mancato rispetto delle indicazioni, delle prescrizioni normative, dei vincoli e delle scadenze contenuti nel presente bando, inclusi gli elementi previsti per il rispetto del principio DNSH e l'applicazione della Verifica climatica;
- modifiche progettuali che comportano la variazione o la revisione dei criteri di ammissibilità previsti;
- vengano effettuate varianti non ammissibili di cui al precedente punto C.5.

Il contributo decade con decreto del Dirigente Responsabile della Gestione; qualora siano state già erogate una o più rate il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati, con le modalità e i tempi indicati nel decreto di decadenza.







Qualora l'ente beneficiario intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, deve darne formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile della Gestione che provvede ad assumere gli atti conseguenti.

La rinuncia al contributo comporta la restituzione delle eventuali somme già erogate con l'applicazione degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di erogazione del contributo.

#### **D.3 PROROGHE DEI TERMINI**

Il beneficiario può chiedere, <u>una sola volta</u>, proroga dei termini temporali relativi al termine previsto per l'ultimazione, collaudo e rendicontazione dei lavori, così come definiti dal presente bando, la quale può essere concessa come previsto dalla Legge Regionale n. 34 del 31 marzo 1978, attraverso la compilazione dell'apposito modulo di richiesta online sul portale Bandi e Servizi, completo degli allegati richiesti. Non sono previste proroghe relative ai termini di avvio e consegna lavori.

Nel modulo da compilare online (Allegato 9) sono indicate dettagliatamente le motivazioni del differimento dei termini e deve essere compilato il nuovo cronoprogramma delle attività di realizzazione; al termine verrà generato un documento che deve essere scaricato, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante ed inviato alla casella pec entilocali\_montagna@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto "Richiesta proroga dei termini – Bando RELOad-CER".

La proroga è disposta con provvedimento motivato del Responsabile dei Controlli ed erogazioni.

## **D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI**

Regione Lombardia si riserva di effettuare a campione controlli in loco e sulla documentazione presentata, sia durante la realizzazione degli interventi sussidiati sia nel periodo successivo alla loro messa in funzione, per la verifica della corretta gestione delle risorse regionali.

Al fine dei controlli, il beneficiario è tenuto a conservare per un periodo di 5 anni la documentazione progettuale, inclusa quella indicata per la verifica del principio DNSH e la verifica climatica ai sensi dell'Allegato 13 del Bando.

A tal fine l'ente beneficiario del contributo si impegna a corrispondere ai controlli dei progetti ammessi al contributo disposti da Regione Lombardia, fornendo informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti nonché a favorirne lo svolgimento anche mediante ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità economica e tecnica della realizzazione degli interventi finanziati.







### D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della I. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del procedimento, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei progetti finanziati.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di output collegati alla misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- RCO22: Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) – in MW;
- RCO97: Comunità di energia rinnovabile sostenute in n°.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati alla misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- RCR29: Emissioni stimate di gas a effetto serra (in tCO2eq/anno);
- RCR31: Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) in MWh/anno.

Nella fase conclusiva del progetto, il soggetto beneficiario dovrà predisporre una relazione (vedi punto C.6.5) relativa ai risultati ottenuti grazie all'intervento realizzato, nella quale dovrà inserire i seguenti dati:

- Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile, intesa come la nuova potenza installata a fonte energetica rinnovabile espressa in MW.
   È necessario che venga specificata sia la potenza installata totale (in MW) sia le singole potenze degli impianti installati oltre al numero degli stessi.
- 2. Composizione della Comunità di energia rinnovabile costituita, con indicazione del numero dei membri e dei loro ruoli all'interno della configurazione.
- 3. Emissioni stimate di gas a effetto serra, espresse in tCO2eq/anno.

  Per effettuare il calcolo, è possibile fare riferimento ai dati del rapporto ISPRA "Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in Italia" (o ai relativi aggiornamenti su <a href="https://emissioni.sina.isprambiente.it">https://emissioni.sina.isprambiente.it</a>), come evidenziato nella tabella sottostante:







Fattori di emissione di CO 2 per la produzione elettrica, produzione di calore e dei consumi elettrici. 2023 stime preliminari Ispra.

	Produzione	Produzione	Produzione	Consumi	Produzione	Produzione	Produzione di
	termoelettrica lorda	termoelettrica	elettrica lorda <sup>2</sup>	elettrici	termoelettrica	elettrica lorda e	calore <sup>3</sup>
Anno	(solo combustibili	lorda <sup>1</sup>	010111111111111111111111111111111111111		lorda e calore <sup>1,3</sup>	calore <sup>2,3</sup>	culore
111110	fossili)	101011			101011 0 0111010	Calore	
				g CO <sub>2</sub> /kWh	1	•	
1990	709,3	709,1	593,1	577,9	709,1	593,1	
1995	682,9	681,8	562,3	548,2	681,8	562,3	
2000	640,6	636,2	517,7	500,4	636,2	517,7	
2005	585,2	574,0	487,2	466,7	516,5	450,4	246,7
2006	575,8	564,1	478,8	463,9	508,2	443,5	256,7
2007	560,1	548,6	471,2	455,3	497,0	437,8	256,3
2008	556,5	543,7	451,6	443,8	492,8	421,8	252,0
2009	548,2	529,9	415,4	399,3	480,9	392,4	260,5
2010	546,8	524,4	404,5	390,0	470,0	379,6	247,3
2011	548,4	522,3	395,6	379,1	461,0	367,7	227,8
2012	562,8	530,4	386,8	374,3	467,7	361,3	227,1
2013	556,0	506,6	338,2	327,6	438,8	317,8	218,5
2014	575,5	514,1	324,4	310,0	439,6	304,7	207,3
2015	544,2	489,1	332,6	315,1	425,1	312,7	218,5
2016	518,2	467,3	322,5	314,2	409,3	304,6	220,2
2017	492,6	446,9	317,4	309,1	394,4	299,8	215,2
2018	495,0	445,5	297,2	282,1	389,6	282,2	209,5
2019	462,6	416,2	278,0	269,0	367,9	266,7	211,7
2020	449,1	400,4	259,8	255,1	353,7	251,3	211,5
2021	452,2	406,6	267,9	255,6	360,5	258,2	209,5
2022	473,0	431,1	303,4	289,2	384,2	289,4	220,1
2023*	459,1	413,1	257,2	236,3	367,3	251,0	218,8

<sup>1</sup> comprensiva della quota di elettricità prodotta da bioenergie

4. Totale dell'energia rinnovabile prodotta, espresso in MWh/anno calcolata con la seguente formula:

 $Er=P*H_{eq}*0,001[MWh/anno]$ 

dove:

Er = totale energia rinnovabile prodotta [kWh]

P = totale della potenza degli impianti a fonti rinnovabili nuovi ed esistenti [kW]

H<sub>eq</sub> = numero di ore equivalenti nell'anno di produzione dell'impianto [h]

Inoltre, nella relazione deve essere indicato:

- il valore stimato di riduzione di prelievo di energia elettrica da rete (kWh/anno);
- l'energia immessa in rete (kWh/anno);
- la stima dell'ammontare previsto dei contributi riconosciuti dal GSE nell'ambito del contratto per il servizio dell'autoconsumo diffuso (€/anno).

In conformità con quanto previsto dall'art. 5 della I.r. 2/2022, le CER costituite sul territorio regionale dovranno registrarsi sul Sistema regionale di monitoraggio delle CACER e comunicare le informazioni relative al loro esercizio attraverso il suddetto Sistema regionale di monitoraggio delle CACER. È fondamentale precisare che, contestualmente alla registrazione della CER su tale sistema di monitoraggio, l'impianto oggetto del finanziamento dovrà essere censito come impianto a servizio della CER.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> al netto di apporti da pompaggio

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> considerate anche le emissioni di CO2 per la produzione di calore (calore convertito in kWh)







Pertanto, il beneficiario del finanziamento, in conformità con l'art. 7, comma 3 della l.r. 2/2022, sarà tenuto a fornire i dati relativi all'impianto finanziato al soggetto responsabile della registrazione della CER sul sistema di monitoraggio (sia esso il rappresentante legale, il referente della CER o un altro soggetto delegato dal rappresentante legale).

Il beneficiario si impegna a dare disponibilità per fornire ulteriori informazioni e/o a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo.

### D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

# D.6.1 Responsabile della Gestione

Il Responsabile della Gestione è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Risorse Energetiche della D.G. Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica.

## D.6.2 Responsabile dei Controlli ed erogazioni

Il Responsabile dei Controlli ed erogazioni è il Dirigente pro tempore della Struttura Pianificazione ed Efficientamento Energetico dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche della D.G. Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica.

### **D.7 PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE**

I Beneficiari di agevolazioni concesse nell'ambito del PR FESR 2021-2027, quali testimonial del sostegno delle politiche europee, devono dare evidenza che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse di Unione Europea, Stato italiano e Regione Lombardia (in applicazione del Regolamento UE n. 1060/2021 artt. 47,49,50 Allegato IX) secondo le modalità individuate dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 e declinate nel "Brand Guidelines PR FESR 2021-2027":

- durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sul contributo ottenuto dai fondi, riportando nel proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione comprensiva di finalità e risultati;
- durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando un poster o un cartellone temporaneo (o di cantiere) con una descrizione dell'operazione che comprenda finalità e risultati;
- al completamento del progetto espone una targa permanente.

Inoltre:







- dell'apposizione di poster e/o cartelli temporanei dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica da allegare mediante caricamento sulla piattaforma Bandi e Servizi nelle fasi di richiesta di erogazione della seconda quota;
- gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco;
- poster e/o cartelli temporanei e sezioni web vanno esposti durante tutto il periodo di realizzazione del progetto;
- le targhe devono essere mantenute per cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale e non vanno rimosse in alcun caso.

I modelli e i relativi file esecutivi delle misure adottati dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 sono consultabili e scaricabili dalla pagina web:

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma. Per informazioni e approfondimenti, esclusivamente relativi alle modalità di comunicazione e pubblicizzazione, scrivere alla casella di posta elettronica: comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

# D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati sono pubblicati sul B.U.R.L. e sono inoltre disponibili sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-risorse-energetiche-utilizzo-risorsa-idrica

e sul sito web della piattaforma Bandi e Servizi, all'indirizzo:

## www.bandi.regione.lombardia.it

Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica dedicata:

# bandoRELOad-CER@regione.lombardia.it

e i seguenti numeri telefonici:

02 6765 2614

02 6765 3213

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste anche al numero gratuito 800 318 318 o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.







Sul sito www.bandi.regione.lombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione. Per assistenza tecnica circa l'utilizzo del servizio per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800 131 151, attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Per rendere più agevole la partecipazione, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda Informativa, di seguito riportata (\*).

TITOLO	PR FESR 2021-2027 - SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI REALIZZATI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI SOGGETTI PUBBLICI – RELOAD CER
DI COSA SI TRATTA	L'iniziativa intende finanziare interventi di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo su immobili pubblici di proprietà di soggetti pubblici e a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) del territorio lombardo, così come definite nell'art.2 del DM 414/2023.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti Locali della Lombardia con popolazione superiore a 5000 abitanti e soggetti pubblici presenti nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT in qualità di membri di una Comunità Energetica costituita o da costituire.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 27.750.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto fino al 40% del costo di riferimento di investimento massimo, IVA compresa, stabilito in base ai contenuti dell'Appendice E alle "Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", redatte dal GSE in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023, pari a:  • 1.500 €/kW per impianti di potenza fino a 20 kW;  • 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;  • 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW,  e comunque non superiore a 1.500.000,00 € per beneficiario. Si specifica che, come previsto negli artt. 53 e 54 del Regolamento 2021/1060/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, verrà applicato un tasso forfettario
	per coprire i costi indiretti dell'operazione, fino al 7% dei costi diretti ammissibili.  In caso di realizzazione di più impianti, il limite del costo di investimento viene calcolato sulla potenza del singolo impianto.







	Regione Lombardia provvederà a trasferire il contributo
	<ul> <li>assegnato in tre quote:</li> <li>la prima quota, in anticipo, a seguito dell'accettazione del contributo assegnato e pari al 30% del contributo;</li> <li>la seconda quota, di importo pari al 50% del contributo assegnato eventualmente rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, alla rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari a quello versato con la prima quota;</li> <li>il saldo eventualmente rideterminato a seguito delle evidenze della gara d'appalto, ad intervento concluso, collaudato e con rendicontazione dei lavori presentata, fino all'ammontare delle spese ammissibili sostenute.</li> </ul>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Ai contributi riconosciuti in base al presente bando si applica il "Regime di esenzione" SA nel rispetto del Reg(UE)651/2014 artt da 1-12, ed in particolare nell'alveo dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento) par 1,4,5,6 e 7 lett a). I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria
DATA APERTURA	8 gennaio 2025
DATA CHIUSURA	15 maggio 2025
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena l'inammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.  Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nel bando.
CONTATTI	Informazioni sul bando e sui relativi allegati potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 02 6765 2614 02 6765 3213 Oppure alla casella bandoRELOad-CER@regione.lombardia.it  Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde
	800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

<sup>(\*)</sup> La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.







#### D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare **domanda scritta** agli uffici competenti:

D.G. ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA

U.O. Risorse Energetiche

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO

Telefono: 02 6765 6789

E-mail: entilocali\_montagna@pec.regione.lombardia.it

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

#### **D.10 DEFINIZIONI E GLOSSARIO**

Elenco dei termini tecnici e/o stranieri e delle definizioni utilizzati nel Bando.

**Aree di proprietà pubblica:** le aree su cui è possibile realizzare gli impianti oggetto del bando sono aree non edificate di proprietà pubblica pertinenziali a edifici pubblici o su terreni liberi di proprietà pubblica. Solo nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, è







necessario realizzare l'impianto su edifici o pertinenze costruite, l'occupazione di aree a terra non è consentita, mentre è possibile realizzare impianti su strutture preesistenti o exnovo come pensiline, tettoie o serre. Nello specifico, si intende per:

- pensiline: strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- 2. **tettoie**: strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- 3. **serre**: strutture adibite, per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo e per tutta la durata dell'erogazione delle tariffe incentivanti, alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione.

Avvio lavori: la data di consegna dei lavori da verbale.

Comunità di energia rinnovabile o comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile; gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale; l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

**DNSH:** Do No Significant Harm - principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente nasce per coniugare crescita economica e tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

**Edificio**: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (art. 2, c.1, lettera a) del Dlgs 192/2005).







**Energia elettrica autoconsumata (Eac):** è, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del TIAD.

**Energia elettrica condivisa (Econd):** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

**Energia elettrica immessa (Eimm):** è, ai fini della condivisione, in ogni ora, la somma dell'energia elettrica immessa tramite l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Energia elettrica oggetto di incentivazione: è l'energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l'energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio.

**Energia elettrica prelevata (Eprel):** è, ai fini della condivisione, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, la somma dell'energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell'accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e della deliberazione 574/2014/R/eel;

**Entrata in esercizio di un impianto**: decorre da quando, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ (Il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) è il portale gestito da Terna a livello nazionale per identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica);

**Immobili:** beni immobili secondo la definizione dell'art. 812 del Codice Civile ("Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo).

Impianto a fonti energetiche rinnovabili/impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili: insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse,







destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

- le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari, che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;

Verifica climatica di resilienza: la verifica di resilienza climatica persegue l'obiettivo di valutare e, ove opportuno, mitigare la vulnerabilità delle infrastrutture ai rischi climatici; contestualmente, mira a evitare che le infrastrutture interferiscano e peggiorino le eventuali condizioni di contesto climatico già critiche. I riferimenti fondamentali per la verifica climatica sono contenuti negli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea e negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", trasmessi dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio alle Autorità di Gestione FESR il 6 ottobre 2023.

**Unità di produzione:** è identificata in GAUDÌ dal codice UP ed è costituita da una o più sezioni d'impianto così come aggregate in GAUDÌ (ad ogni impianto con un determinato codice CENSIMP possono corrispondere più unità di produzione).

## D.11 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Presentazione delle domande		
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	8 gennaio 2025 h. 10.00	
Chiusura termini per la presentazione della domanda	15 maggio 2025 h. 16.00	
Esito della valutazione delle domande presentate	90 giorni dal termine per la presentazione della domanda	







Atto di accettazione e richiesta erogazione prima quota	Entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria e a seguito della sua pubblicazione sul portale Bandi e Servizi.
Liquidazione prima quota del contributo	45 giorni dal ricevimento dell'atto di accettazione e richiesta di erogazione 1° quota
Avvio lavori	31 dicembre 2026
Revisione quadro economico e cronoprogramma di progetto	Entro il termine ultimo per l'avvio lavori
Caricamento dello Statuto della CER	Prima della richiesta di erogazione seconda quota
Richiesta erogazione seconda quota	A seguito di verifica della correttezza della rendicontazione intermedia caricata a sistema
Liquidazione seconda quota del contributo	45 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione della seconda quota, completa di tutta la documentazione
Ultimazione, collaudo e rendicontazione dell'intervento finanziato	31 dicembre 2027, salvo proroga concessa fino ad un massimo di 12 mesi aggiuntivi complessivi
Registrazione e trasmissione certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione	Entro il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento







Presentazion rendicontazion		Entro 90 giorni dalla data di collaudo
Verific rendicontazione delle sp erogazione de	ese ed	Entro 60 giorni dalla acquisizione completa della documentazione

## **D.12 ALLEGATI**

Allegato 1 – Facsimile di domanda

Allegato 2 – Facsimile scheda intervento

Allegato 3 – Facsimile quadro economico

Allegato 4 – Facsimile cronoprogramma

Allegato 5 – Facsimile atto di accettazione e richiesta prima quota

Allegato 6 – Facsimile richiesta seconda quota

Allegato 7 – Facsimile richiesta saldo

Allegato 8a – Rendicontazione spese – intermedia

Allegato 8b - Rendicontazione spese - finale

Allegato 9 – Facsimile richiesta proroga dei termini

Allegato 10 – Scheda per la verifica di conformità alle ammissibilità ambientali

Allegato 11 – Dichiarazione di sostenibilità finanziaria

Allegato 12a – Modulo membri della CER non costituita

Allegato 12b - Modulo membri CER costituita

Allegato 13 – Modulo per la verifica climatica

Allegato 14 – Scheda DNSH